

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI**

In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale xxx promossa

DA

F(omissis) Snc (C.F. e P.IVA:), con sede in (omissis), in persona dell'amministratore (omissis), nato a (omissis) e residente in (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), presso la stessa domiciliata in via (omissis)

PARTE ATTRICE CONTRO

BANCA, già **BANCA 0**, con sede in omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), ed elettivamente domiciliata all'indirizzo P.E.C. del predetto avvocato (omissis), nonché presso lo studio del medesimo in (omissis)

PARTE CONVENUTA

E CONTRO

BANCA 2, con sede in omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) – fax: (omissis) – P.E.C.: (omissis)

TERZO CHIAMATO

Conclusioni:

parte attrice: come da atto introduttivo;

BANCA: come da comparsa di risposta;

BANCA 2: come da comparsa di risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato F(omissis) snc ha convenuto in giudizio **BANCA** deducendo di aver intrattenuto 1. con **BANCA 1**(oggi **BANCA**), a far data 13/12/2004, rapporto di conto corrente n. xxx con annessa apertura di credito; 2. con **BANCA 4** (poi **BANCA 3**, oggi **BANCA**), a far data 25/1/2007, conto corrente n. xxx, con annessi apertura di credito e conto anticipi; l'attrice ha contestato l'applicazione da parte della Banca di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici e altri illegittimi addebiti non pattuiti nelle forme di legge, per un importo complessivo, quanto al conto n. xxx, di euro 26.071,56 e, quanto al conto n. xxx, di euro 68.746,37, somme di cui ha chiesto la restituzione. Si è costituita in giudizio **BANCA** eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, essendo mera cessionaria di ramo di azienda di **BANCA 3**(oggi **BANCA 2**), costituito da succursali e punti operativi, e non dei rapporti contrattuali già peraltro estinti al momento della cessione. Nel merito, la convenuta ha poi contestato la fondatezza delle domande ex adverso proposte, chiedendone il rigetto.

E' stata chiamata in causa **BANCA 2 spa**, che si è costituita eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di indebito; nel merito ha contestato la fondatezza della domanda restitutoria, domandandone il rigetto.

Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Le domande di parte attrice non sono fondate.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di **BANCA spa**.

Ed infatti, il contratto di cessione di ramo di azienda stipulato da **BANCA 2** (già **BANCA 3** e **BANCA**) con atto pubblico in data 17/2/2021, pubblicato in GU n. xx del 23/3/2021, all'art. 2.6 lett. B, stabilisce espressamente che, pur in conseguenza della cessione, **BANCA** non subentra nei contenziosi, pendenti o futuri, sui rapporti estinti alla data di efficacia della cessione (22/2/2021), a suo tempo intrattenuti con una o più filiali cedute.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel caso di specie, atteso che i rapporti contrattuali per cui è causa sono stati pacificamente estinti il 13/12/2004 (il n. xxx) e il 25/1/2007 (il n. xxx) e che il presente contenzioso è stato avviato con atto di citazione notificato il 23/3/2021, se ne deduce il difetto di legittimazione passiva della convenuta, in quanto soggetto non subentrato nei rapporti azionati da parte attrice, a favore invece di **BANCA 2**.

Ciò posto, l'eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta è parzialmente fondata con le precisazioni che seguono.

BANCA 2 ha eccepito la prescrizione con riguardo agli addebiti anteriori al 5/11/2011 e cioè relativi al periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione avvenuta, nei riguardi di **BANCA 2** quale soggetto legittimato passivo, il 5/11/2021.

Con riguardo al termine di decorrenza della prescrizione nell'ambito di rapporto di conto corrente affidato, va rammentata la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, in quanto il termine di prescrizione delle rimesse solutorie matura sempre dalla data del pagamento mentre nel caso di pagamento con valenza ripristinatoria il termine decorre dalla chiusura del conto corrente (Cass. n. 29411/2020).

Va altresì considerato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Su Cass. 15895/2019): alla luce di tale principio e della formulazione dell'eccezione di prescrizione come in atti di BANCA 2, deve ritenersi che essa sia ammissibile, mentre non consta che parte attrice abbia specificamente controdedotto al riguardo, quantificando le rimesse ripristinatorie e, quindi, quelle il cui termine di prescrizione potrebbe dirsi non prescritto in quanto decorrente solo dalla chiusura del conto corrente, avvenuta il 15/4/2011, interrotto per effetto della contestazione stragiudiziale nel 2015 e poi nel 2020.

In linea generale, anche se non risulta quantificabile anche per l'assorbente rilievo dell'infondatezza delle domande restitutorie attoree (su cui infra), risulta opportuno soffermarsi sugli atti interruttivi della prescrizione allegati da parte attrice.

Con riguardo alle comunicazioni stragiudiziali prodotte, diversamente da quanto sostenuto da parti convenute, si ritiene che possano esplicare effetti interruttivi. In particolare, è prodotta raccomandata in data 13/11/2020 (doc. 1 fasc. attore) in cui F(omissis), facendo seguito a precedente raccomandata del 24/2/2015 (doc. 2 fasc. attore), chiedeva la trasmissione della documentazione contrattuale inerente ai rapporti, precisando che la stessa comunicazione doveva intendersi come atto interruttivo della prescrizione ai fini della ripetizione di interessi e competenze illegittimamente corrisposte in violazione dell'art. 1283 c.c., 117/118 TUB e della legge 108/1996.

Per principio giurisprudenziale, l'atto interruttivo debba non deve necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore (Cass. 7835/2022; Cass. n. 15714/2018; Cass. 15766/2006); ancor più precisamente si è affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).

Alla luce di tali principi, si ritiene che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato sia la raccomandata di F(omissis) in data 27/2/2015 sub doc. 2 del fasc. attoreo, la quale, però, può valere come atto interruttivo della prescrizione limitatamente agli addebiti per interessi usurari relativa al periodo anteriore al 27/2/2005, in quanto, in quella sede, le contestazioni svolte dalla creditrice alla Banca, con relativa richiesta di restituzione, riguardava solo le maggiori somme versate a titolo di (eventuali) interessi usurari.

Con riguardo, invece, alle contestazioni di illegittimità di tutti gli altri addebiti (CMS, interessi ultralegali, etc), si ritiene che l'unico atto interruttivo della prescrizione stragiudiziale documentato sia la raccomandata del creditore in data 13/11/2020 che si concludeva con l'espressa dichiarazione di voler agire per la restituzione di tutti gli indebiti, sia pure ancora in corso di accertamento. Con riferimento a tali addebiti, in difetto di diversi e ulteriori altri interruttivi, va dichiarata la prescrizione relativamente al periodo anteriore al 13/11/2010.

Devono poi ritenersi prescritte le rimesse solutorie anteriori al 27/2/2005 e al 13/11/2010.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Quanto alle rimesse ripristinatorie, esse non risultano prescritte atteso che, quanto al conto corrente n. 10002 estinto il 15/4/2011, vale l'atto interruttivo della prescrizione di cui alla raccomandata del 13/11/2020 e poi di cui all'atto di citazione notificato a **BANCA 2** il 5/11/2021.

Nel merito della pretesa restitutoria non prescritta, essa è comunque infondata.

Va premesso che nel caso di azione di ripetizione di indebito svolta dal correntista, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire la prova della propria pretesa restitutoria e, quindi, l'onere di produrre il contratto ovvero di allegare specificamente l'assenza di valida pattuizione inerente alle condizioni contrattuali (relative a interessi e altri addebiti).

Nel caso di specie, la pretesa attorea si fonda su una perizia di parte (sub doc. 3) che, con riguardo al conto n. 10002, afferma espressamente di aver condotto le verifiche senza confronto con il contratto, sul presupposto che la Banca, in conseguenza delle richieste stragiudiziale inviata da F(omissis) nel 2015 e nel 2020, non lo avrebbe consegnato al correntista.

Al riguardo, va rilevato che il contratto di conto corrente risale al 2004, sicchè le richieste stragiudiziali di esibizione della documentazione contrattuale, risalenti al 2015 e al 2020, sono successive alla scadenza del termine di dieci anni entro cui la Banca è onerata dal tenere la documentazione contrattuale. Per principio giurisprudenziale, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate – e cioè tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi - copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr. Cass. n. 35039/2022) ed il principio dell'onere della prova che, nel caso di azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente relativamente ad interessi ultralegali e altri indebiti addebiti effettuati dalla Banca, incombe su quest'ultimo.

Consegue che non poteva, e non può dirsi, esigibile in capo alla Banca l'onere di conservazione di documentazione contrattuale ultradecennale. Il fatto, poi, che già in tempi non sospetti e in via stragiudiziale sia stata formulata richiesta di esibizione documentale e la circostanza che non consta una affermazione chiara di mancata stipulare del contratto di conto corrente in forma scritta, dimostrano come le doglianze del correntista non riguardino l'inesistenza in natura di un contratto (con conseguente possibilità di procedere de plano alla quantificazione dell'indebito sulla base di quanto illegittimamente versato in corso di rapporto, poiché mai pattuito) – inesistenza peraltro inverosimile, venendo in rilievo rapporti bancari - quanto semmai l'assenza, ad oggi, della disponibilità di esso dovuta a fattori estranei, quali il decorso del tempo e la mancata conservazione da parte di entrambe le parti.

Trattandosi di documentazione ultradecennale la cui esibizione non può costituire oggetto di un obbligo esigibile dalla Banca, anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve ritenersi inammissibile.

Consegue, ulteriormente, che la pretesa restitutoria formulata da parte attrice non trova alcun riscontro, essendo basata su affermazioni apodittiche, e comunque non verificabili, a loro volta fondate sul presupposto dell'assenza di un contratto che è la stessa parte attrice a non aver, colpevolmente, conservato.

Quanto al conto corrente n. 1759, invece, è presente in atti almeno il documento di sintesi del contratto di conto corrente del 2/1/2007 e il contratto di apertura di credito del 21/12/2012. La pretesa restitutoria di parte attrice si basa su una perizia di parte, i cui allegati sono peraltro prodotti in modo confusionario, recante determinazioni generiche che prescindono dall'analisi specifica delle clausole contenute nel documento di sintesi e nel contratto di apertura di credito in conto corrente.

Infatti tali documenti contrattuali (prodotti sub doc. 6) recano specifiche pattuizioni contrattuali in punto interessi (si vedano gli interessi debitori extrafido o in assenza di fido, individuati al tasso nominale del 13,6250 a fronte di un TAE del 14,3370), commissioni di massimo scoperto (al 1 % calcolata sullo scoperto massimo per data valuta registrato nel trimestre solare, in presenza di utilizzi di conto di durata pari o superiore a due giorni consecutivi di calendario nel corso del periodo, v. nota 2), anatocismo (art. 7 che prevede poi la clausola si pari periodicità quanto a interessi debitori e creditori, clausola specificamente sottoscritta), addebiti per decorrenza valute e altre spese (es. spese di gestione e tenuta conto).

Il contratto di apertura di credito in data 2012 prevede poi la determinazione degli interessi entro fido e extra fido.

Con riguardo all'asserito addebito di interessi e addebiti usurari, premesso che non è specificamente allegato in atti quale fosse il tasso soglia usura nel periodo di riferimento con riguardo a contratti di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

conto corrente e apertura di credito (dovendosi peraltro rilevare sia che il TAE non coincide con il TAEG, sia che i tassi soglia cambiano a seconda che l'affidamento fosse superiore o inferiore a euro 5.000,00, così come cambiano in relazione al diverso rapporti di anticipazione bancaria, v. a titolo di esempio tassi soglia in vigore nel primo trimestre 2007, distinzioni che non si rinvergono nelle generiche affermazioni in atti) si rileva, in ogni caso, che la perizia di parte, nel quantificare l'indebito, utilizza un metodo di calcolo diverso da quello indicato nella istruzioni della Banca di Italia (v. doc. 4, pag. 20): infatti essa, sul presupposto della natura addirittura arbitraria della formula utilizzata dalla Banca di Italia (v. cit. pag. 20), cita minoritaria e non attuale giurisprudenza di merito secondo cui le istruzioni metodologiche emanate dalla Banca d'Italia non hanno alcun valore imperativo e normativo.

Consegue che la pretesa creditoria azionata risulta inattendibile e infondata.

L'ammissione di CTU, nel contesto delle risultanze della perizia di parte, sarebbe esplorativa.

Dall'infondatezza della pretesa restitutoria di parte attrice deriva anche il rigetto della domanda risarcitoria da F(omissis) svolta in ragione della asserita violazione, da parte della Banca, dei doveri di correttezza e buona fede.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate secondo parametri medi in base al valore della controversia, indeterminabile per cause di valore da euro 26.000 a euro 52.000. Dal momento che **BANCA** e **BANCA 2** sono rappresentate e difese dal medesimo difensore, e che le relative posizioni sono sostanzialmente le stesse, le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 4 c. 2 d.m. 55/2014 e, quindi, con aumento, per la seconda posizione relativa alla terza chiamata, del 30 % (euro 7.616,00 + aumento del 30 % per euro 2.284,00, così per complessivi euro 9.900,00).

PQM

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a **BANCA** spa;
- rigetta le domande di parte attrice nei riguardi di **BANCA 2** spa;
- condanna F(omissis) s.n.c. a corrispondere a **BANCA** e a **BANCA 2 s.p.a.**, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di euro 9.900,00, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.

Vercelli, 12 dicembre 2023

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta